

N. 04286/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05056/2010 REG.RIC.

N. 05373/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5056 del 2010, proposto da:

[omissis], rappresentato e difeso dagli avv.ti [omissis];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 5373 del 2012, proposto da:

[omissis], rappresentato e difeso dall'avv. [omissis];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Teramo, Università del Salento, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Università degli Studi del Piemonte Orientale, in persona dei rispettivi Rettori p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliavano in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis];

1) quanto al ricorso n. 5056 del 2010:

per l'accertamento della nullità

del provvedimento, di cui alla nota MIUR 29 marzo 2010, prot. n.1308, costituente violazione o

elusione del giudicato di cui alla sentenza TAR Lazio, Sezione III, 22.12.2007, n. 13920, nonché di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e, in particolare, della determinazione dell'Avvocatura Generale dello Stato 18 marzo 2010, n.97311; e quindi per l'adozione in sede di procedura di esecuzione del giudicato, delle determinazioni necessarie per dare esecuzione al giudicato di cui alla richiamata sentenza Sezione Terza n. 13920/2007;

e, in via subordinata, per l'annullamento

dei provvedimenti sopra indicati e, in particolare, delle determinazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2010, n. 1308 e dell'Avvocatura Generale dello Stato 18.3.2010 n. 97311, nonché di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti;

2) quanto al ricorso n. 5373 del 2012:

per l'annullamento

nei limiti di cui in motivazione, del D.D. n. 519 del 15 novembre 2010;

delle comunicazioni di riscontro alla nota del 28 febbraio 2011, prot. n. 1434, con la quale il

Ministero ha invitato i sei Atenei destinatari dei posti a professore associato di cui al concorso in

oggetto a provvedere, ed in particolare: 1) della nota dell'Università degli Studi di Perugia, prot. n.

2081 del 7 aprile 2011; 2) della nota dell'Università degli Studi di Trieste, prot. n. 2086 del 7 aprile

2011; 3) della nota dell'Università degli Studi di Teramo, prot. n. 3053 del 13 aprile 2011; 4) della

nota dell'Università del Salento, prot. n. 14736 del 2 aprile 2011; 5) della nota dell'Università degli

Studi di Bari "Aldo Moro", prot. n. 32281 del 16 maggio 2011; 6) della nota dell'Università degli

Studi del Piemonte Orientale, prot. n. 13588 del 4 luglio 2011;

della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 2710 del 31 maggio 2012;

nonché di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso

nonché per l'accertamento

del diritto del prof. [omissis] alla nomina quale professore associato, con conseguente condanna

dell'Amministrazione a provvedere anche per quanto attiene ai conseguenti profili patrimoniali (a titolo di ricostruzione di carriera o di risarcimento dei danni).

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione nei giudizi del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Perugia, di Università degli Studi di Trieste, di Università degli Studi di Teramo, di Università del Salento, di Università degli Studi Aldo Moro di Bari e di Università degli Studi del Piemonte Orientale, con la relativa documentazione;

Vista la sentenza di questa Sezione n. 30769/2010 del 12.8.2010 resa nel ricorso n. 5056/2010;
Visto il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. proposto dal Ministero resistente;
Vista l'ordinanza collegiale di questa Sezione n. 4237/2012 del 10 maggio 2012;
Vista l'istanza di nomina di Commissario ad acta del ricorrente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 6 marzo 2013 il dott. Ivo Correale e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In seguito al passaggio in giudicato della sentenza di questa Sezione n. 13920 del 22.12.2007, il prof. [omissis] adiva nuovamente questo Tribunale in sede di "ottemperanza", con ricorso n.r. 5056/2010, lamentando le modalità con cui l'Amministrazione stava procedendo per eseguire la statuizione di cui al richiamato provvedimento giurisdizionale, laddove il MIUR intendeva coinvolgere nuovamente la Commissione giudicatrice del concorso a professore associato cui lui aveva partecipato e che lo aveva visto escluso dai vincitori con provvedimenti poi annullati con la su richiamata sentenza. In particolare, il ricorrente lamentava che la Commissione fosse stata invitata a chiarire le ragioni per le quali non lo aveva incluso nel novero dei vincitori quando aveva invece titolo ad essere incluso direttamente tra questi senza necessità o possibilità per l'Amministrazione di condizionare l'esecuzione della sentenza ad altri adempimenti di tipo concorsuale o simili.

Con la sentenza n. 30769/2010, questa Sezione accoglieva il ricorso intimando all'Amministrazione di attenersi, ai fini della riedizione degli atti in corretta esecuzione della sentenza n. 13920/2007, ad una mera riedizione dell'atto di approvazione finale comprendente il prof. [omissis] tra i vincitori e senza dare luogo a riedizione dell'attività discrezionale o tecnico discrezionale dell'organo collegiale di valutazione, rilevando la nullità – per contrasto con il giudicato – degli atti con i quali invece l'Amministrazione aveva disposto in senso contrario.

Passata in giudicato anche questa sentenza, con atto di nomina di Commissario ad acta depositato il 29.2.2012, il ricorrente, in assenza di attività ulteriore da parte dell'Amministrazione, chiedeva a questo Tribunale di intervenire in tal senso.

Contestualmente, anche il MIUR proponeva a questo Tribunale ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a., chiedendo quali ulteriori provvedimenti avrebbe dovuto assumere, dato che evidenziava di avere

tempestivamente avviato le procedure per l'esecuzione della su ricordata sentenza nei termini di cui alla successiva pronuncia di ottemperanza e di avere adottato il D.D. n. 519 del 15.11.2010 che, rettificando decreto precedente, includeva il nominativo del prof. [omissis] nell'elenco dei vincitori ma di aver riscontrato – come chiarito in nota del 31.5.2012 indirizzata all'Avvocatura erariale ed a questo TAR - che le sei Università destinatarie dei posti di cui al concorso in questione, interpellate sul punto, avevano comunicato l'intenzione di non procedere alla chiamata nonché osservando che non vi era spazio per procedere alla nomina dell'interessato, ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, d.p.r. n. 382/80, dato che non sussistevano “posti non ricoperti” in quanto alla fine della procedura il concorso aveva visto più vincitori dei posti a suo tempo considerati.

Con l'ordinanza collegiale indicata in epigrafe, questa Sezione disponeva l'acquisizione in giudizio di detto D.D. n. 519/10 che l'Amministrazione provvedeva a depositare in atti unitamente all'altra documentazione individuata in epigrafe e che il ricorrente impugnava, con distinto ricorso in sede di cognizione n.r. 5373/2012, ove chiedeva anche l'annullamento della suddetta nota del 31.5.2012, strutturando l'impugnativa in una parte sostanziale e una parte patrimoniale-risarcitoria.

In relazione alla prima il ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.

“1. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza e per illogicità manifesta, per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Difetto di motivazione”.

Il D.D. n. 519/2010 era illegittimo nella parte in cui prevedeva che il ricorrente era dichiarato vincitore “in sovrannumero” del concorso a sette posti in questione, anche se paritariamente agli altri vincitori, invece che vincitore in luogo di altro partecipante, come sarebbe dovuto accadere se la statuizione di questo Tribunale di cui alla sentenza sopra ricordata si fosse applicata “ora per allora”, ove evidenziava che l'illogicità riscontrabile da parte della Commissione consisteva nell'aver fornito un giudizio positivo sul prof. [omissis], superiore a quello di taluni candidati poi risultati vincitori.

“2. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza e per illogicità manifesta, per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Difetto di motivazione. Violazione del principio di effettività della tutela.”.

La nota del 31.5.2012 era illegittima laddove rilevava l'assenza dei presupposti di cui all'art. 48, ultimo comma, d.p.r. n. 382/80 e, quindi, provvedeva alla collocazione del ricorrente tra i vincitori in sovrannumero invece di provvedere a collocarlo tra i vincitori “originari” e individuare, mediante nuova convocazione della Commissione e valutazione tecnica di questa, quale tra gli altri vincitori

fosse il “più debole del gruppo” e quindi idoneo ad essere collocato lui in sovrannumero, tenendo anche conto che costoro avevano comunque vinto successivamente il concorso per Professore “ordinario” ed era irrilevante per loro la ricollocazione “ora per allora” in sovrannumero.

Dato che le Università interpellate non avevano, od oggi, per la mutata situazione di fatto, assicurato l’interesse alla chiamata del prof. [omissis], l’Amministrazione doveva farsi carico quantomeno della ricostruzione della sua carriera anche sotto tutti i profili patrimoniali e risarcitori conseguenti.

“3. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza e per illogicità manifesta, per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Difetto di motivazione”.

Illegittimo appariva al ricorrente anche il comportamento delle sei Università che non avevano ritenuto di procedere alla sua chiamata, in quanto a) per quel che riguarda i richiamati vincoli di cui all’art. 1, comma 1, l.n. 1/09 da parte degli Atenei di Perugia e Trieste, tale normativa era successiva alla conclusione del concorso in questione e risultava comunque abrogata dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 49/12; b) per quel che riguardava gli Atenei di Teramo, Salento, Bari e Piemonte Orientale, che evidenziavano in sostanza la non aderenza del profilo scientifico del ricorrente alle attuali esigenze didattiche, anche in questo caso doveva rappresentarsi la situazione “ora per allora” e non quella attuale.

In relazione alla parte risarcitoria il ricorrente evidenziava che, in virtù del c.d. effetto “ripristinatorio” della sentenza di annullamento, aveva diritto alla ricostituzione della posizione giuridica ed economico-previdenziale con decorrenza dal 1.11.1998, ai sensi dell’art. 48, comma 3, d.p.r. n. 382/80, fino alla conclusione dell’anno accademico 2011-12 nonché per il futuro ove non si determini una effettiva assunzione in servizio, sussistendo il nesso causale collimante con il comportamento illegittimo della p.a. collegato anche al colpevole ritardo nell’esecuzione della sentenza.

Si costituivano in questo giudizio le parti pubbliche intime, depositando unicamente la documentazione impugnata, già in atti.

In prossimità della pubblica udienza del 6 marzo 2013, ove era anche in trattazione in camera di consiglio, dopo due rinvii su istanza di parte dal 6 giugno 2012 e dal 13 luglio 2012, il su ricordato ricorso “per l’ottemperanza”, il ricorrente depositava anche una memoria unica nonché una relazione tecnica di parte in cui erano evidenziate le voci che concorrevano alla retribuzione quale professore associato, dal 1998 al 2012 e, ipoteticamente in relazione alla durata del servizio, anche fino al 2024, e al relativo trattamento pensionistico, come rivalutate, ai fini risarcitori prospettati.

A tale data sopra evidenziata, i ricorsi erano trattenuti in decisione.

DIRITTO

Il Collegio rileva che il ricorrente ha proposto distinte azioni, una nell'ambito del giudizio di "ottemperanza", di cui al ricorso n.r.g. 5056/10, tesa a verificare la violazione o elusione del giudicato di cui alla sentenza di questa Sezione n. 13920/07, sfociata in una prima sentenza di questa Sezione, n. 30769/2010, ove era accolta la domanda, ma integrata con istanza successiva di nomina di Commissario ad acta per la corretta esecuzione, di cui si discute nella presente sede, e un'altra, di annullamento di provvedimenti nel frattempo adottati e condanna al risarcimento del danno, di cui al ricorso in sede cognitoria n. 5373/2012.

La richiesta di risarcimento del danno era ulteriormente specificata nella memoria unica presentata per la data del 6 marzo 2013 ove erano in trattazione entrambe le cause.

Ebbene, il Collegio ritiene che alla fattispecie possa applicarsi quanto statuito di recente dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. 15.1.13, n. 2), la quale ha avuto modo di precisare – proprio in fattispecie analoga alla presente – che l'ambito oggettivo del giudicato amministrativo di annullamento va delimitato a misura della statuizione di invalidità dell'atto impugnato, in correlazione col "petitum" proposto, alla stregua del vizio di legittimità di cui è accertato il fondamento, con riferimento esclusivamente alla fattispecie alla quale inerisce il medesimo atto e senza pregiudizio o condizionamento del potere esercitato dall'Amministrazione in altri casi non identici, ancorché consimili, né costituisce deroga a tale principio l'estensione della forza preclusiva del giudicato predetto alle ipotesi riguardanti provvedimenti individuali fra i quali esista connessione per pregiudizialità, per vincolo di presupposizione o preordinazione, e dei quali siano sperimentate le impugnazioni in separati giudizi, in quanto l'efficacia del giudicato previamente formatosi sull'accertamento dell'invalidità dell'uno, si ripercuote in via riflessa sull'accertamento della legittimità di altro provvedimento che col primo concorre alla costituzione di una stessa situazione di fatto e di diritto.

Inoltre, è stato specificato che il giudizio di ottemperanza presenta un contenuto composito, entro il quale convergono azioni diverse, talune riconducibili all'ottemperanza come tradizionalmente configurata, altre di mera esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata nei confronti della Pubblica amministrazione, altre ancora aventi natura di cognizione, e che, in omaggio ad un principio di effettività della tutela giurisdizionale, trovano nel giudice dell'ottemperanza il giudice competente, e ciò anche a prescindere dal rispetto del doppio grado di giudizio di merito, dovendo precisarsi che la disciplina dell'ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione delle sentenze o di altro provvedimento ad esse equiparabile, presenta profili

affatto diversi, non solo quanto al "presupposto" (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chiede che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda, la quale può essere rivolta ad ottenere: a) "l'attuazione" delle sentenze o altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice amministrativo o di altro giudice diverso da questi, con esclusione delle sentenze della Corte dei Conti e del giudice tributario, o, più in generale, di quei provvedimenti di giudici diversi dal giudice amministrativo "per i quali sia previsto il rimedio dell'ottemperanza"; b) la condanna "al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza"; c) il "risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato; d) la declaratoria della nullità di eventuali atti emanati in violazione o elusione del giudicato, e ciò sia al fine di ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato sia per ottenere il risarcimento dei danni connessi alla predetta violazione o elusione del giudicato (anche Cons. Stato, Sez. IV, 16.1.13, n. 258).

Il giudice dell'ottemperanza, come identificato per il tramite dell'art. 113 Cod. proc. amm., deve quindi essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto.

Pur se in via generale, la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione ai sensi dell'art. 70 c.p.a. può essere disposta in riferimento a cause che attengono al medesimo tipo di giudizio e sempre che i ricorsi pendano nel medesimo "grado", quando un giudicato di annullamento di una procedura concorsuale dispone il rinnovo delle operazioni e la parte ricorrente vittoriosa, a seguito del rinnovo delle operazioni, veda ancora insoddisfatto il proprio interesse, e quindi suole instaurare — con evidente eccesso di mezzi rispetto al fine — due distinti giudizi, uno di ottemperanza e uno impugnatorio ordinario, è ammissibile la riunione delle due impugnative, tenendo presente l'esigenza di "simultaneus processus" e che l'instaurazione di due distinti giudizi — che è conseguenza di una incertezza derivante dallo stesso ordinamento processuale — non elimina la sostanziale unicità di una domanda la quale presuppone implicitamente la richiesta al giudice, insieme all'esame della natura della patologia dell'atto, della corretta qualificazione della tipologia dell'azione.

Pertanto, al fine di consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, le doglianze relative — entro il termine di decadenza previsto dall'art. 41 Cod. proc. amm. — possono essere dedotte davanti al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza,

sia in quanto egli è il giudice competente per l'esame della forma di più grave patologia dell'atto, quale è la nullità.

Sulla base di tali presupposti, quindi, il Collegio ritiene di disporre la riunione dei due ricorsi per deciderli con un'unica sentenza, attesa anche la connessione soggettiva degli stessi.

Esaminando l'impugnativa in sede di ottemperanza e – per quel che riguarda l'ambito in cui può pronunciarsi il Collegio avendo già definito la fattispecie la sentenza n. 30769/10 – gli atti successivi alla diffida del ricorrente ed alla proposizione dell'istanza di nomina di Commissario ad acta, il Collegio ritiene che il giudicato di cui alla sentenza di questo TAR n. 13920/07, come definito dalla sentenza n. 30769/10, risulta eseguito nei termini di cui alla statuizione di questa Sezione senza che residuino margini per la nomina di un Commissario ad acta come richiesto dal ricorrente.

Infatti, la su richiamata sentenza in ottemperanza n. 30769/10 aveva specificato che non era necessario un nuovo coinvolgimento della Commissione giudicatrice perché la sentenza in esecuzione non postulava la riedizione dell'attività discrezionale o tecnico discrezionale dell'organo collegiale di valutazione ma il semplice adeguamento dell'atto di conclusiva definizione della procedura alla conclusione necessitata, quale era l'inserimento del ricorrente tra i vincitori in sede di mera e vincolata ottemperanza mediante riedizione dell'atto di approvazione.

Ciò proprio risulta avere fatto l'Amministrazione, la quale con il D.D. n. 519/10 ha provveduto a rettificare il d.m. di approvazione degli atti della procedura concorsuale, includendo il prof. [omissis], sia pure in sovrannumero, nell'elenco dei vincitori.

Né sarebbe stato possibile richiedere ulteriore attività alla Commissione giudicatrice sotto altro profilo, dato che proprio la sentenza di questa Sezione n. 30769/10 – di cui la presente fase in sede di richiesta di nomina di Commissario ad acta e di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. costituisce una mera appendice che non può modificare la statuizione originale – ha esplicitamente indicato che non “...*potrebbe pensarsi ad una necessità di nuovo coinvolgimento della Commissione se non altro al fine di consentire una graduazione di merito dei vincitori concorsuali, dato che i sette originari vincitori sono stati ormai estromessi dal giudizio e che la stessa normativa all'epoca vigente ed applicabile in materia (art. 47 del DPR n. 383/80) prevedeva che i vincitori del concorso venissero indicati, in sede di approvazione degli atti del concorso stesso, in mero ordine alfabetico*” .

Sotto tale profilo, quindi, e salvo quanto sarà precisato in prosieguo in ordine al ricorso n. 5373/12 che contesta proprio tali specifici atti che riguardano l'ulteriore attività posta in essere dall'Amministrazione, il Collegio non rinviene ulteriori margini per pervenire alla nomina di un

Commissario ad acta ovvero per disporre ulteriori indicazioni sulle modalità di esecuzione, secondo il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. introdotto dall'Amministrazione, in quanto la statuizione di questo TAR risulta eseguita nei limiti chiariti in sede di ottemperanza con la su ricordata sentenza n. 30769/10, a sua volta passata in giudicato per mancata proposizione di appello, come ricordato dallo stesso ricorrente nell'istanza di nomina di Commissario ad acta.

Per quanto dedotto, quindi, deve dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'istanza di nomina in questione e del ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. inerenti il ricorso in ottemperanza n. 5056/10.

Per quel che riguarda il ricorso n. 5373/12, il Collegio osserva quanto segue.

In primo luogo, in relazione al profilo "impugnatorio", emerge la relativa infondatezza.

In relazione al primo motivo, il Collegio ritiene sufficiente richiamare quanto sopra dedotto in relazione al contenzioso "in ottemperanza", laddove è stato già precisato da questa Sezione che nessuna ulteriore attività nel senso richiesto dal ricorrente - di indicare un candidato "meno meritevole" e da collocare, lui, in sovrannumero - era identificabile a carico della Commissione giudicatrice, in quanto la stessa normativa all'epoca vigente ed applicabile in materia (art. 47 del DPR n. 383/80) prevedeva che i vincitori del concorso venissero indicati, in sede di approvazione degli atti del concorso stesso, in mero ordine alfabetico. Non è riscontrabile, quindi, sul punto alcuna violazione del principio di "buon andamento" di cui all'art. 97 Cost. né dell'art. 3 l. n. 241/90 o di altre forme di eccesso di potere, secondo la prospettazione di parte ricorrente.

Così infondato si palesa anche il secondo motivo di ricorso, che pure prospetta le medesime violazioni.

In primo luogo il Collegio rileva che la nota del MIUR prot. n. 2710 del 31.5.2012, che risulta impugnata, non si sostanzia in un provvedimento amministrativo impugnabile, perché consiste in una mera di nota di accompagnamento all'adempimento istruttorio di cui all'ordinanza di questa Sezione n. 4237/2012, indirizzata a questo Tribunale e all'Avvocatura erariale, e si limita ad indicare le ragioni per le quali gli Atenei interpellati hanno dichiarato di non essere interessate alla chiamata del prof. [omissis] e per le quali non è applicabile l'art. 48, ultimo comma, dpr n. 382/1980.

In secondo luogo, il Collegio ribadisce che in sede di ottemperanza questa Sezione ha già indicato che non era possibile riformulare la graduatoria originale a discapito di uno dei vincitori e al fine di porre questo in sovrannumero, con espunzione dal relativo elenco di uno dei sette vincitori "originari".

Per quel che riguarda le conseguenze della situazione di fatto che si è determinata, che ha visto le

Università interpellate esprimere la loro posizione attuale in ordine al “disinteresse”, per ragioni legate alla didattica e alla programmazione attuale, si rimanda alla parte relativa alla domanda risarcitoria, senza che queste possano però essere inerenti alla domanda di annullamento e alle censure prospettate con il secondo motivo di ricorso.

Analogamente deve ritenersi infondato il terzo motivo, in quanto non può che essere considerata la prevalenza della normativa vigente al momento della pronuncia di ottemperanza (di cui all’art. 1, l.n. 1/09, sui vincoli alle assunzioni) che sarebbe dovuta essere eseguita immediatamente nonché la residua facoltà discrezionale delle Amministrazioni in ordine alla propria programmazione, anche didattica, allo stato attuale in cui risultano interpellate (Cons. Stato, Sez. IV, 16.1.13, n. 258).

Per quel che riguarda il profilo “risarcitorio” del ricorso, invece, il Collegio ne rileva la fondatezza nei termini che si vanno a precisare.

Come riconosciuto dallo stesso ricorrente nella sua memoria per l’udienza pubblica e come evidenziato per quanto detto in precedenza, il lungo tempo trascorso dal momento dell’emanazione dell’atto illegittimo conseguente all’approvazione degli atti concorsuali comporta, evidentemente, che si renda al momento impossibile la ricostruzione della carriera accademica del prof. [omissis], con conseguente “danno alla carriera” su cui il ricorrente si rimetteva alla valutazione equitativa di questo Giudice.

Lo stesso prof. [omissis], poi, chiedeva anche – sempre in virtù dell’illegittimità dell’atto originario che non aveva visto inserirlo direttamente nel novero dei vincitori dal 1998 – il risarcimento del danno economico per mancato svolgimento in concreto dell’attività accademica, ragionevolmente fino all’a.a. 2023-24 di futuro collocamento a riposo, sia in relazione alla relativa retribuzione sia in relazione all’indennità di fine rapporto e trattamento pensionistico, secondo i relativi importi precisati in specifica relazione tecnica che depositava in atti e che teneva conto della retribuzione annua lorda dall’a.a. 1998-99 allo stato attuale, maggiorata di rivalutazione e interessi (pari rispettivamente ad euro 421.690,43 e 113.770,87) nonché di pari retribuzione lorda fino al 2023-24, pari ad euro 503.687,89, di indennità di fine servizio e fine rapporto, pari ad euro 72.394,78 nonché di corresponsione di trattamento pensionistico pari ad euro 21.383,26 annui da moltiplicare per un numero di anni corrispondenti a quello di possibile godimento del trattamento pensionistico, da riconoscere anche a favore degli aventi diritto in relazione ai profili di “riversibilità”.

Ebbene, sul punto il Collegio – in assenza anche di determinazioni difensive da parte dell’Amministrazione costituita – ritiene di richiamare i principi generali recentemente applicati in caso analogo (TAR Lazio, Sez. III, 8.5.12, n. 4164).

In primo luogo, in ordine ai presupposti per pronunciare la condanna risarcitoria richiesta, il

Collegio rileva che quale presupposto della stessa e in applicazione dei noti principi originati dalla sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di risarcibilità delle posizioni soggettive qualificabili come di “interesse legittimo”, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente appare conseguente – in punto di nesso di causalità - all’illegittimità dei provvedimenti annullati con la su richiamata sentenza n. 13920/07 che direttamente, soprattutto alla luce del successivo giudizio di idoneità “ora per allora” ad opera di diversa Commissione esaminatrice, hanno originato il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative quale professore “associato” del ricorrente, aggravate dalla circostanza, emersa in sede di esecuzione, della sopravvenuta dichiarazione di “non interesse” alla “chiamata” da parte degli Atenei interpellati nel corso del 2011.

Il nesso di causalità è così chiaramente individuabile nell’illegittimità degli atti (poi) annullati, del tutto riconducibile all’Amministrazione, la quale non ha indicato alcun argomento contrario nella presente sede.

Il Collegio evidenzia, infatti, che l’ordinamento ha previsto l’azione di risarcimento del danno da attività c.d. “provvedimentale” unita ad un’inversione dell’onere della prova incombente sulla p.a. che, una volta convenuta in giudizio, è tenuta a dimostrare l’eventuale insussistenza di elementi soggettivi a lei riconducibili. In tal senso, infatti, l’art. 30, comma 2, c.p.a. ha evidenziato e cristallizzato nell’ordinamento l’azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ed ha individuato il presupposto alla base dell’azione risarcitoria per danni da attività “provvedimentale” nella sola illegittimità dell’atto, senza alcun riferimento all’elemento soggettivo dell’illecito, quale dolo-colpa, elemento invece necessario e discriminante alla sola quantificazione del danno, ai sensi del successivo comma 3 (da ult. TAR Sardegna, Sez. II, 31.3.11, n. 290).

Tale conclusione, d’altro canto, era rinvenibile anche nella giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del c.p.a., laddove era evidenziato che la sola illegittimità “attizia”, pur non fornendo “ex se” elementi inconfutabili nel senso della sussistenza di una condotta colposa da parte dell’Amministrazione, nondimeno fornisce rilevanti elementi nel senso di una presunzione (relativa) di colpa dell’Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o, comunque, ad una violazione delle regole dell’agire amministrativo ad essa imposte (Cons. Stato, Sez. V, n. 2750/10 cit.; Cons. Stato, Sez. VI, 13.2.09, n. 775 e 3.4.07, n. 1514).

A ciò si aggiunga anche un colpevole ritardo nell’esecuzione del giudicato, come sopra richiamato, in quanto non risultano forniti elementi idonei a giustificare sotto questo profilo l’operato della p.a. che ha atteso la conclusione del giudizio di “ottemperanza” per procedere alla “rettifica” del d.m.

16.10.1998 di approvazione degli atti della procedura concorsuale al fine di inserire il prof. [omissis] nell'elenco dei vincitori senza necessità di coinvolgere nuovamente la Commissione giudicatrice in valutazioni tecnico-discrezionali ulteriori.

Proprio al fine della condanna al risarcimento del danno da atto illegittimo, il Collegio evidenzia che il Consiglio di Stato (Sez. VI, 31.3.11, n. 1983) ha precisato che la colpa della pubblica amministrazione va individuata nella violazione dei ben noti canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni od anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, anche e soprattutto in ragione dell'interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l'Amministrazione.

Nel caso di specie, l'aver dato luogo ad una illogica esclusione del ricorrente dal novero dei vincitori pur in presenza di giudizi altamente positivi, sia di alcuni membri della Commissione sia dell'organo collegiale nel suo complesso, come stabilito dal giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 13920/07 che ha definito la fase cognitoria, appare al Collegio violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nel senso sopra richiamato, senza che per questo siano emersi elementi esimenti per la p.a., quali la presenza di un errore scusabile, tenuto conto che la conclusione illogica in questione era riconducibile alla Commissione di concorso composta da professori universitari di materie giuridiche che applicavano professionalmente le norme di settore, senza che vi fossero particolare difficoltà interpretative risolvibili solo con il ricorso all'intervento giurisdizionale (TAR Lazio, Sez. II, 24.2.11, n. 1720; C.G.R.S., 12.4.07, n. 361), con conseguente emersione di negligenza operativa e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità sopra richiamati.

Si ricorda, infatti, che il Consiglio di Stato ha chiarito che “Nel caso in cui la p.a. abbia commesso un errore interpretativo di norme, per evitare il risarcimento dei danni, sulla stessa p.a. grava l'onere di dimostrare che tale errore sia scusabile (ad es. per oggettiva oscurità o rilevante complessità della fattispecie, per sovrabbondanza o repentino mutamento delle norme, per influenza determinante di comportamenti di terzi, per illegittimità da successiva dichiarazione di costituzionalità” (Sez. VI, n. 1983/11 cit.).

In sostanza, si ricorda che pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo, o comunque a una violazione delle “regulae agendi” ad essa imposte, possono nondimeno operare nel medesimo senso regole di comune esperienza, nonché la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 Cod. civ., desunta dal singolo caso, con la conseguenza che il soggetto danneggiato può invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo

della colpa, o allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile, e spetterà all'Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, tenendo presente che molte delle questioni rilevanti ai fini della scusabilità dell'errore sono di interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, inerenti alla difficoltà interpretativa che ha causato la violazione (Cons. Stato, Sez. 17.10.08, n. 5042).

Nel caso in esame, quindi, al Collegio appare evidente la sussistenza del danno ingiusto subito dal prof. [omissis] in conseguenza dell'illegittima conclusione della procedura concorsuale del 1998 e del conseguente riconoscimento della sua idoneità e conseguente "chiamabilità" quale professore associato, solo nel corso del 2011, senza che l'Amministrazione abbia fornito alcun elemento da cui ricavare cause esimenti

Né alcun dubbio può sussistere circa la configurabilità del nesso causale tra il danno stesso e l'illegittimo comportamento dell'amministrazione, visto quanto sopra dedotto.

Una volta individuata la sussistenza della pretesa risarcitoria sotto tale profilo, il Collegio, pur prendendo in considerazione quanto rappresentato dal ricorrente, anche in relazione tecnica di parte, ritiene di accogliere solo parzialmente la domanda, anche ai sensi di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., secondo principi già recentemente applicati e da cui non si rinvengono elementi per discostarsi (TAR Lazio, Sez. III, n. 4164/12 cit.).

Per quel che riguarda il mancato percepimento della retribuzione dall'a.a. 1998-99 a quello 2011-12, il Collegio osserva come sia indubbio che, comunque, non c'è stata alcuna prestazione lavorativa quale professore associato del ricorrente a favore dell'Amministrazione e che, nel frattempo, lo stesso ricorrente ha svolto altra attività lavorativa, sia pure con i potenziali limiti collegati ad altri danni non patrimoniali che saranno considerati in seguito.

In ragione del lucro cessante legato al pregiudizio materiale di cui alla mancata apprensione della relativa retribuzione, il Collegio non ritiene risarcibile il medesimo se commisurato all'intero ammontare delle retribuzioni non percepite a partire dalla data della mancata assunzione a quella dell'effettiva chiamata, con correlativa contribuzione, perchè ciò darebbe una vera e propria "restitutio in integrum" modellata sulla responsabilità contrattuale, che è estranea però al presente giudizio (da ult., in tal senso, v. TAR Puglia, Ba, Sez. II, 1.3.12, n. 479).

E' stato più volte chiarito, infatti, che l'integrale ricostruzione agli effetti giuridici ed economici della posizione di impiego del pubblico dipendente opera nei soli casi in cui il provvedimento dichiarato illegittimo in sede giurisdizionale abbia interrotto un rapporto già costituito e in atto e non anche nel caso di illegittimo diniego di chiamata ed immissione in ruolo (in primis: Cons. Stato, A.P., 12.12.91, n. 10; Cons. Stato, Sez. VI, 5.6.06, n. 3338; C.G.A.R.S., 22.10.09, n. 977 e Cons.

Stato, Sez. VI, 21.2.08, n. 617) e, quindi, la c.d. “restitutio in integrum” non spetta al dipendente pubblico nel caso di un giudicato amministrativo che riconosca illegittimo il diniego di costituzione di un rapporto di lavoro non ancora sorto, diversamente dall'ipotesi dell'illegittima interruzione di un rapporto invece già in corso (Tar Lazio, n. 4164/12 cit. e Cons. Stato, Sez. V, 10.5.10, n. 2750). Salva restando l'esperibilità, da parte dell'interessato, della tutela risarcitoria (si tratta, del resto, di un approccio concettuale confortato da giurisprudenza ormai consolidata, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 22 ottobre 2002, n. 5816; id, Sez. VI, sent. 26 marzo 2002, n. 1699; id, Sez. VI, sent. 1 settembre 1999, n. 1137)” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2750/10 cit.), quindi, la relativa liquidazione del danno può avvenire sulla base di criteri equitativi.

Il Collegio, in merito, ritiene idonea una liquidazione equitativa che porta ad operare sull'importo pari alla retribuzione annua netta nella misura prevista dalle norme vigenti nei vari periodi in considerazione, dall'a.a. 1998-99 al 2011-12, una detrazione rapportata alla circostanza che la parte danneggiata non ha impegnato le proprie energie lavorative in favore della p.a., pervenendosi ad una quantificazione di tale danno in via equitativa nella misura di quanto già la giurisprudenza di questo Tribunale ha individuato in casi raffrontabili (TAR Lazio, Sez. I, 13.7.10, n. 25003) e consistente nel 50% dell'ammontare complessivo, considerando anche la relativa posizione contributiva e previdenziale, negli stessi limiti appena precisati (cfr. TAR Puglia, Ba, Sez. II, n. 479/12 cit.; Cons. Stato, Sez. V, 30.6.2011 n. 3934 e 10.5.2010, n. 2750; nonché Sez. VI, 17.10.2008, 5042).

In sostanza, il danno da risarcire è determinabile in una somma pari al 50 % delle retribuzioni e del trattamento contributivo e previdenziale a carico dell'Amministrazione che sarebbero state corrisposte al ricorrente quale professore associato negli anni accademici sopra indicati, calibrata sulla considerazione della lunghezza del tempo trascorso e della sussistenza di un “quantum” comunque percepito dall'interessato nel medesimo periodo per altre attività lavorative nonché della possibilità di un positivo diverso utilizzo delle proprie energie per la cura di interessi personali e familiari (Cons. di Stato, Sez. V, 25.7.06, n. 4639 e 2.10.02, n. 5174 (Tar Lazio, Sez. I, n. 25003/10 cit.).

Sulla base di quanto evidenziato e in assenza di contestazione e opposizione da parte dell'Amministrazione resistente, la specifica quantificazione del danno pecuniario subito a tale titolo dal prof. [omissis] è rimessa alla medesima Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.34, comma 4, c.p.a., anche con riguardo ai conteggi prodotti in giudizio, che dovrà proporre al ricorrente il pagamento della relativa somma entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. La somma da considerare dovrà essere comprensiva anche di rivalutazione

monetaria perché, come ribadito dalla giurisprudenza, trattandosi di debito di valore è infatti necessario che l'importo venga attualizzato al momento della decisione per essere adeguato al mutato potere di acquisto della moneta (TAR Puglia, Ba, Sez. II, n. 479/12 cit.). Sulla somma così rivalutata andranno poi calcolati gli interessi legali, secondo il criterio cd. "scalare" (in tal senso: Cass. Civ., Sez. I, 4.2.2010 n.2602) in quanto compensativi del mancato godimento della somma liquidata. Sulla somma così determinata dovranno poi essere riconosciuti gli interessi legali fino al soddisfo.

In ordine alla rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT ed agli interessi nella misura legale dalle singole scadenze e fino al soddisfo deve essere evidenziato come a tale voce non sia applicabile il divieto di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione sancito dall'art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, atteso che la somma capitale spettante ha natura non retributiva né previdenziale ma risarcitoria (Tar Lazio, Sez. I, n. 25003/10 cit.).

Per quel che riguarda l'ulteriore domanda di risarcimento sugli ulteriori sviluppi di carriera, il Collegio non ritiene di procedere alla liquidazione come richiesta dal ricorrente, che considera l'estensione del servizio fino all'a.a. 2023-24.

In primo luogo, la giurisprudenza ha ricordato che il risarcimento del danno "futuro" sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio e deve avvenire solo secondo un criterio di rilevante probabilità (TAR Sicilia, Ct, Sez. IV, 9.2.12, n. 354). Nel caso di specie il Collegio non può escludere che il ricorrente, per sue scelte personali, potrebbe ritenere di non continuare la sua esperienza universitaria in ogni momento, svolgendo allo stato anche altre attività lavorative.

In secondo luogo, per le stesse ragioni sopra indicate, non può procedersi alla liquidazione di somme pari a quelle elargite dall'Amministrazione se l'attività di servizio si svolgesse effettivamente, in assenza di prova da parte del danneggiato di impossibilità di svolgere altre attività lavorative.

Sotto questo profilo, quindi, il Collegio ritiene di disporre una liquidazione equitativa che, pur rappresentando come probabile la circostanza per la quale il ricorrente avrebbe potuto continuare l'attività di professore associato fino all'a.a. 2023-24, consideri che il ricorrente ha ormai consolidato una carriera alternativa ugualmente foriera di guadagni e prospettive pensionistiche che avrebbe dovuto presumibilmente ridurre per inserire anche l'impegno accademico costante. Tale liquidazione equitativa, quindi, può soffermarsi sul 20% della somma capitale individuata per

la liquidazione di cui alla mancata retribuzione per il periodo dal 1998 al 2012, senza rivalutazione monetaria e interessi in quanto relativa a voce collegata a godimenti potenziali e futuri.

Analogamente deve disporsi per il trattamento pensionistico prospettato dal ricorrente, in quanto non risulta prova della data di effettivo collocamento in quiescenza futura e del mancato godimento di altro trattamento “pensionistico”, per cui il criterio del 20% su quanto prospettato nella relazione di parte può essere considerato idoneo per l’Amministrazione ai fini della ricordata applicazione del criterio di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a.

5. La c.d. perdita di “chance”, è invece da escludere come voce ulteriore di danno, dato che il ricorrente ha comunque ottenuto la nomina a professore associato cui ambiva e il generico “rallentamento” della sua carriera universitaria può configurarsi come lesione di danno non patrimoniale, per quanto sarà illustrato.

Nel caso di specie il Collegio non pone in dubbio che il lamentato “danno alla carriera” sussista, allorchè le aspettative ad un presumibile “cursus” universitario legato allo svolgimento della carriera di professore associato sono risultate drasticamente frustrate dalla mancata pronuncia del relativo giudizio di idoneità (rectius, dalla ritardata pronuncia di idoneità solo a seguito di attività di esecuzione di giudicato amministrativo), con inevitabili riflessi sull’immagine e sulla considerazione dell’”ambiente” universitario di riferimento, formato da soggetti in numero limitato che trovano contatti di frequente, così che il disagio del ricorrente sotto tale profilo può considerarsi sussistente e ampliato anche con il trascorrere del tempo.

Tale forma di danno, consistente nella consapevolezza del danneggiato, protratta nel tempo, di perdere, o comunque diminuire, la propria capacità professionale, con connessa perdita di prestigio nell’ambiente di riferimento, pur se deve, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., essere allegato e provato in quanto pur sempre qualificabile in forma di “danno-conseguenza” e non di “danno-evento”, trattandosi di danno diverso dall’immediata diminuzione del patrimonio facilmente identificabile in fatti concreti, può anche essere oggetto di prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione degli elementi accertati (durata e gravità della dequalificazione, conoscibilità all’interno e all’esterno dell’ambiente di lavoro, frustrazione di aspettative di progressione) si possa con prudente apprezzamento ed anche sulla base del notorio (art. 115 cpc) risalirsi al fatto ignoto ossia all’esistenza del danno stesso (da ult.: Cass. Lav., 12.1.12, n.250; Cass. Civ. SSUU. 24.3.06 n. 6572 nonché TAR Lazio, n. 4164/12).

Nel caso di specie, il protrarsi del mancato inserimento nel novero dei vincitori per circa tredici anni dal 1998 al 2011 (inteso quale svolgimento di attività non di professore associato come sarebbe stato possibile se il giudizio di idoneità fosse stato pronunciato a suo tempo), la gravità della stesso

(intesa quale privazione di un traguardo prestigioso che, abitualmente, impegna tutte le energie di chi voglia dedicarsi alla c.d. “carriera universitaria”), la conoscibilità della situazione all’interno dell’ambiente di lavoro (intesa come conoscibilità nell’ambiente di “piccole” dimensioni quale è notoriamente quello universitario tra i docenti delle materie affini) nonché all’esterno dello stesso (inteso come cerchia di conoscenti e di individui che hanno nel corso degli anni, anche per conto dell’Amministrazione, conosciuto la complessa vicenda che ha interessato il ricorrente), nonché la frustrazione evidente di aspettative di progressione in carriera, appaiono tutte presenti al Collegio sulla base del prudente apprezzamento basato sul fatto notorio, per cui si riscontra la fondatezza della pretesa del ricorrente sotto questo profilo.

Per quel che riguarda la liquidazione, il Collegio ritiene di dovere provvedere in forma equitativa e ritiene congrua una somma da ancorare, come parametro di riferimento legato al disagio “esistenziale” per mancato svolgimento di attività lavorativa qualificata, alla differenza retributiva sopra come sopra individuata.

Il Collegio, quindi, ritiene liquidabile complessivamente, a titolo di risarcimento del danno esistenziale, legato alla vita di relazione e all’immagine, una somma pari al 20% della somma capitale di cui al risarcimento patrimoniale in tale senso sopra individuato, tenuto conto del lungo tempo trascorso e delle vicissitudini dovute alla lunga fase di esecuzione del giudicato.

Per quanto finora dedotto, quindi, il Collegio accoglie parzialmente, nei sensi sopra esposti, l’articolata domanda risarcitoria del ricorrente e dispone che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e con riserva di ulteriori deduzioni in assenza di attività nel termine indicato da parte della stessa Amministrazione, proponga al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, il pagamento di una somma che consideri cumulativamente:

- 1) il 50% della retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito dall’a.a. 1998-99 all’a.a. 2011-12 quale professore associato, con relativa rivalutazione monetaria e interessi nei sensi sopra precisati;
- 2) un ulteriore 20% sulla somma capitale così individuata alla data di pubblicazione della presente sentenza, a titolo di risarcimento per la mancata corresponsione delle ulteriori retribuzioni fino all’a.a. 2023-24 e del relativo trattamento pensionistico,
- 3) un ulteriore 20% su quanto derivante dalla somma di cui al n. 1), a titolo di danno non economico, nei sensi sopra precisati.

Il tutto con ulteriori interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo. Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in misura proporzionata all’accoglimento solo parziale della domanda di cui al

ric. n. 5373/12 e alla rilevata inammissibilità e improcedibilità della domanda tendente ad ulteriori statuizioni in sede di “ottemperanza”, di cui al ric. n. 5056/2010.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- 1) dispone la riunione dei due ricorsi;
- 2) in relazione alle domande di cui al ricorso n. 5056/2010 ne dichiara l'improcedibilità e inammissibilità per carenza di interesse;
- 3) in relazione al ricorso n. 5373/2012 rigetta la domanda di annullamento e accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere le relative somme nei sensi indicati in motivazione entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
- 4) condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)